Senato della Repubblica

Servizio Affari internazionali
International Affairs Department

Nota n. 55

3 maggio 2022

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (A.S. 2597)

Premessa

Il presente disegno di legge, trasmesso dalla Camera il 29 aprile 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge A.C. 1870 ed abb. approvato definitivamente il 27 aprile 2022, reca una serie di disposizioni concernenti sia **la riforma del reclutamento** nelle carriere iniziali delle Forze armate (materia questa originariamente oggetto delle proposte di legge A.C.1970, 2045, 20151), sia la riforma della legge n. 244 del 2012 sulla **revisione in senso riduttivo dello strumento militare (**oggetto originariamente delle proposte di legge A.C. 1934, 2082 e 2993); tra queste ultime disposizioni rileva la delega al Governo per la revisione dello strumento.

Per quanto concerne la normativa in materia di **reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate,** si ricorda che la legge n. 331 del 2000**,** recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano, con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa. A sua volta la **legge n. 226 del 2004**, nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio militare obbligatorio**, ha introdotto le figure del VFP1** (volontario in ferma prefissata di un anno) in sostituzione di quelle del volontario in ferma annuale, che era preesistente, **e del VFP4** (volontario in ferma prefissata quadriennale), in luogo del volontario in ferma breve (VFB), e ha confermato la figura del volontario in servizio permanente (VSP) prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

La relativa disciplina normativa è attualmente contenuta nel Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,

In estrema sintesi può osservarsi che, allo stato, la ferma prefissata è, strutturata **su base modulare**: i Volontari in Ferma annuale, al termine della ferma, possono concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze Armate. **I Volontari** risultati **idonei**, ma **non vincitori del concorso per VFP 4** potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, **a due successivi periodi** di **rafferma della durata di un anno ciascuno**.

A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, **ovvero la rafferma biennale** (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi **nei ruoli dei volontari in servizio permanente** con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente **mutamento dallo status** di **volontario a quella di graduato.**
Il servizio svolto quale **volontario** in ferma prefissata costituisce, pertanto, la premessa e il **presupposto indefettibile** per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, **nei ruoli del servizio permanente.**
"Una sorta di circuito di vasi comunicanti" - ha sottolineato il Capo di stato maggiore dell'Esercito nel corso di una sua audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo "stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle forze Armate" -, che partendo dal volontario in ferma prefissata dà accesso attraverso passi successivi fino alla categoria degli ufficiali, consentendo così di "gratificare i più meritevoli e salvaguardare le legittime aspettative di quanti hanno proficuamente operato nella Forza armata e per il bene del Paese; ciò anche al fine di garantire che gli investimenti fatti in termini di addestramento, professionalità ed esperienza acquisita sul campo non vadano dispersi, ma capitalizzati per impegni futuri".
In **termini numerici** la categoria dei volontari (VFP1 E VFP4) assorbe circa il **60% dell'organico** (168-778) mentre i sottufficiali il 27% e gli ufficiali il 12%.

Per quanto attiene alla revisione in senso riduttivo dello strumento militare, la legge n. 244 del 2012, da inquadrare all'interno di una serie di provvedimenti di revisione della spesa pubblica adottati sul finire della XVI legislatura, ha previsto di ridurre**, entro l'anno 2024,** di 30.000 unità le consistenze delle tre **Forze armate** (**da 190.000 a 150.000**) e di 10.000 unità il **personale civile** della Difesa (**da 30.000 unità a 20.000), anche al fine di riequilibrare il Bilancio della "Funzione difesa",** ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento.
In relazione alla citata riforma, il **Consiglio supremo di Difesa**, a conclusione della riunione del 27 ottobre 2020 ha "convenuto sulla necessità di effettuare **una verifica** della Legge 244/2012 "Revisione dello Strumento Militare Nazionale", al fine di individuare eventuali correttivi in relazione al mutato contesto di riferimento, e di procedere al completamento del processo di riforma della Difesa in senso unitario e interforze, in linea con i dettami della Legge 25/1997".
A sua volta **il Governo**, nell'ultima relazione trasmessa al Parlamento sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate Doc. XXXVI-*bis*, n. 4., osserva come **il mutato il quadro di riferimento** rispetto all'epoca in cui venne varata la legge 244, "impatta oggi [negativamente] proprio sulle componenti operative delle Forze armate, che hanno assunto maggiori compiti anche a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19 per la gestione delle ricadute sanitarie, determinando sensibili criticità associate anche ad un progressivo invecchiamento del personale sia militare che civile. Occorre pertanto avviare una riflessione generale sulla legge n 244 del 2012 che, pur preservandone l'impianto, la aggiorni alla luce del mutato contesto geostrategico e delle attuali esigenze delle Forze armate, in termini qualitativi e quantitativi, individuando contestualmente le necessarie coperture finanziarie".

Si richiamano alcune valutazione della Corte dei Conti, tratte dalla Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020.

«Relativamente alla Funzione difesa, quindi, nel 2020 le percentuali di ripartizione degli impegni lordi assunti per le tre componenti personale/esercizio/investimento, dichiarati dall'Amministrazione, continuano a sbilanciarsi verso la prima componente, ma, nonostante l'emergenza pandemica, in considerazione dell'aumento degli impegni totali e anche dell'incremento della componente investimenti, la componente personale incide meno, per una quota pari al 65,7 per cento della spesa (nel 2019 incideva per il 74,4 per cento), mentre per l'emergenza risale il peso della componente esercizio al 17,6 per cento (nel 2019 era al 13,9) e aumenta, seppur non in collegamento con l'emergenza Covid, anche l'incidenza degli investimenti sino al 16,7 per cento (nel 2019 era pari al 11,7 per cento). Con riferimento alla componente personale occorre evidenziare che la legge n. 244 del 31 dicembre 2012 (legge "Di Paola" di riforma del modello Difesa) prevede il raggiungimento dell'obiettivo a 150.000 unità di personale alla scadenza del 2024. Attualmente è

allo studio un processo di riforma del modello di Difesa che prevede un incremento dell'organico, motivato dall'aumento degli impegni che le Forze Armate devono sostenere in Italia e all'estero, e un differimento della stessa scadenza del 2024. [...] **Nel 2020**, ottavo anno dalla c.d. legge Di Paola, legge che comunque si inseriva in un più ampio e risalente processo di riforma, volto al perseguimento di un Modello Difesa più giovane e operativo, **il personale militare si compone di n. 162.745 unità, con una riduzione dal 2019 al 2020 di n. 2.811 unità, e dal 2013 al 2020 di n. 10.753 unità**, dati che tengono conto dell'esclusione delle entità soprannumerarie rispetto agli organici previste da specifiche disposizioni di legge. [...]

VARIAZIONI CONSISTENZE PROFESSIONALIZZAZIONE

	FORZE ARMATE	ESERCITO ITALIANO	MARINA MILITARE	AERONAUTICA MILITARE
DELTA 2020/2019	-1,7%	-2,1%	-1,2%	-1,1%
DELTA 2020/2013	-6,0%	-5,5%	-9,6%	-4,5%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero della difesa

[...] Come già rilevato con riferimento all'atto di indirizzo 2019, anche nell'Atto di Indirizzo 2020 del Ministero della difesa è stato evidenziato che le scelte effettuate con la legge 244/2012 che miravano ad incrementare le risorse destinate al funzionamento dello Strumento militare riducendone il personale non avrebbero sortito pienamente l'effetto auspicato e, posto che il quadro di riferimento risulterebbe decisamente mutato dal 2012, **la riduzione del personale sino ad oggi operata, impatterebbe prevalentemente sulle componenti operative delle Forze Armate, determinato sensibili criticità e un progressivo invecchiamento del personale militare e civile**. È stata quindi evidenziata la necessità di un aggiornamento degli obiettivi prefissati alla luce del nuovo contesto geostrategico».

Contenuto

L'**articolo 1** del disegno di legge A.S. 2597 proroga dal 2014 al 2033 o al 2034 alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare - COM) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale militare delle FFAA, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge "Di Paola").

A tal proposito ed in estrema sintesi si ricorda che la legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare legge n. 244 del 2012, da inquadrare all'interno di una serie di provvedimenti di revisione della spesa pubblica adottati sul finire della XVI legislatura, ha previsto **di ridurre**, **entro l'anno 2024,** 30.000 unità delle tre **Forze armate** (**da 190.000 a 150.000**) e 10.000 unità di **personale civile** della Difesa (**da 30.000 unità a 20.000),** anche al fine di riequilibrare il Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento.

A seguito di tale legge delega, anche attraverso sue intercorse novelle, si sono succeduti diversi decreti legislativi: nn. 7 (strutture organizzative) **ed 8 (personale militare e civile) del 2014; n. 91 del 2016 (disposizioni integrative e correttive); nn. 94 e 95 del 2017 (ulteriori disposizioni integrative volte ad una sostanziale equiordinazione tra FFAA e Forze di Polizia).** A seguito di nuova delega contenuta nel "decreto sicurezza e immigrazione", D.L. n. 113/2018 sono stati altresì emanati i decreti legislativi nn. 172 e **173 del 2019** rispettivamente di **riordino dei ruoli e delle carriere del personale** delle Forze di polizia e **delle FFAA..**

Obiettivi 2024 ai sensi dell'art. 798-bis del COM come modificato dal d. lvo n. 173/2019.

(in vigore dal 20 febbraio 2020)	FORZE ARMATE	ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA
Ufficiali	**18.300**	**9.000**	**4.000**	**5.300**
Sottufficiali	**40.670**	**16.170**	**9.250**	**15.250**
marescialli	*18.500*	*6.100*	*5.300*	*7.100*
sergenti	*22.170*	*10.070*	*3.950*	*8.150*
Truppa volontari	**91.030**	**64.230**	**13.550**	**13.250**
in servizio permanente	*57.830*	*42.080*	*8.325*	*7.425*
in ferma prefissata	*33.200*	*22.150*	*5.225*	*5.825*
TOTALE	**150.000**	**89.400**	**26.800**	**33.800**

Nello specifico, per le **lettere da *a)* a *e)*** del **comma 1**, il differimento del termine al **2033** riguarda le seguenti disposizioni del COM, concernenti la disciplina del reclutamento, dei ruoli e degli organici, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare.

- 2196-*bis*, comma 1, alinea, relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze Armate;
- 2197, commi 1, alinea, e 1-*bis* relativo al regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli delle Forze Armate;
- 2197-*bis*, comma 1, relativo al regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze Armate;
- 2207, comma 1, sull'adeguamento annuale delle dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma delle Forze Armate;
- 2208, comma 1-*bis* relativo alla devoluzione delle carenze organiche transitorie in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo;
- 2209-*ter*, comma 1, alinea, recante disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze Armate a 150.000 unità;
- 2209-*quater*, comma 1, alinea, in merito all'adozione annuale di un piano di programmazione triennale scorrevole finalizzato al progressivo raggiungimento degli obiettivi relativi alle dotazioni organiche complessive;
- 2209-*septies*, comma 1, che contiene disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente appartenente alle Forze Armate;
- 2214-*bis*, comma 4, relativo alle promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità;
- 2221-*bis*, comma 1, in materia di collocamento in aspettativa per riduzione quadri per il Corpo del genio della Marina;
- 2224, comma 1, lettera a), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa;
- 2229, comma 6, che riguarda il regime transitorio del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate che abbiano prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo;
- 2236-*bis*, comma 1-*quater*, sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina;
- 2238-*ter*, comma 1, relativo al regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea.
- 2239, comma 3-*quater* sul regime transitorio *dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.*

Sono invece differiti **al 2034** i termini di cui ai seguenti articoli del Codice dell'ordinamento militare, concernenti anch'essi il personale militare della Difesa:

- 2206-*bis*, comma 1, lettera c), che fissa in 150.000 unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze Armate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- 2224, comma 1, lettera b), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'**articolo 2**, prevede una **rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottoufficiali e dei volontari** dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

Nello specifico, viene rideterminata la ripartizione delle dotazioni organiche complessive delle FF.AA., individuata dall'art. 798-*bis*, comma 1, del COM, tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, nei seguenti termini:

- **in aumento, per 3.330 unità complessive**, rispetto all'assetto vigente, con riguardo ai **sottufficiali** fissandoli a: **17.400 (+1.230**) dell'Esercito (di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti); **10.250 (+1.000**) della Marina (di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti); **16.350 (+1.100**) dell'Aeronautica (di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti) [**comma 1, lett. *a)*, n. 1**].

Il testo vigente dell'art. 798-bis, comma 1, lett. *b)*, del COM, individua la seguente ripartizione: 16.170 dell'Esercito (di cui 6.100 marescialli e 10.070 sergenti); 9.250 della Marina (di cui 5.300 marescialli e 3.950 sergenti); 15.250 dell'Aeronautica (di cui 7.100 marescialli e 8.150 sergenti);

- **in riduzione**, **per 3.330 unità complessive**, rispetto all'assetto vigente, con riferimento ai **volontari** fissandoli a: 63.000 (-1.230) dell'Esercito (di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata); 12.550 (-1.000) della Marina (di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata); 12.150 (-1.100) dell'Aeronautica (di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata) [**comma 1, lett. *a)*, n. 2**].

Il testo vigente dell'art. 798-*bis*, comma 1, lett. *c)*, del COM, individua la seguente ripartizione: 64.230 dell'Esercito (di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata); 13.550 della Marina (di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata); 13.250 dell'Aeronautica (/di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata).

Viene, inoltre, soppresso l'art. 2207-*bis*, del COM recante la ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per ciascun anno del periodo 2025-2028 (**comma 1, lett. *b)***).

L'**articolo 3** interviene sul **reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego** dei **volontari in ferma prefissata la cui disciplina viene ridefinita** attraverso una serie di novelle al del **Libro IV** (Personale militare), **Titolo II** (Reclutamento); **Titolo III** (Formazione e addestramento); **Titolo V** (Stato giuridico e impiego); **Titolo VII** (Avanzamento),], del Codice dell'ordinamento militare**,** con particolare riferimento agli articoli 696, 697, 698, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 781, 842, 930, 954, 957, 958, 960, 978, 988, 1302, 1303, 1501, 1502, 1504.

In estrema sintesi può osservarsi che, **allo stato attuale** degli artt. 697-703 del COM, la ferma prefissata è strutturata su base modulare: i Volontari in Ferma annuale (VFP 1), al termine della ferma, possono concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze Armate. I Volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP 4 potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili**,** a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno**.**
A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, ovvero la rafferma biennale (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente (VSP) con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato**.** Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituisce, pertanto, la premessa e il presupposto indefettibile per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, nei ruoli del servizio permanente.

Viene ora previsto che le ferme siano in numero di due: **la prima, di tre anni,** denominata «**ferma prefissata iniziale**», la seconda, **sempre di tre anni**, definita «**ferma prefissata triennale**», in luogo della ferma annuale e della successiva ferma quadriennale previste a normativa vigente (cfr. nuovo articolo 696-*bis*, previsto dal **comma 1, lettera *a)*, n.1**).

Per accedere alla **ferma prefissata iniziale** occorrerà avere un'età non superiore a **ventiquattro anni**, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale stabilita per il reclutamento nelle FFAA in qualità di VFP (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697).

Attualmente, in base all'articolo 697 del Codice i partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere una età non superiore a venticinque anni**,** diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

Potranno, poi, partecipare ai concorsi **in ferma prefissata triennale** i volontari che abbiano fatto la ferma iniziale o siano in rafferma annuale - ai quali sono riservati il **70%** dei posti - in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi - ai quali è riservato non più del **30%** dei posti - che abbiano **un'età non superiore ai 28 anni** (**29 anni** per i volontari in riafferma annuale, in servizio o in congedo) **e che abbiano superato con esito positivo il corso basico di formazione iniziale** (cfr. nuova formulazione dell'articolo 700, prevista dal **comma 1, lettera *a)*, n.7**).

Con riferimento alla disciplina delle riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**,** la nuova formulazione dell'articolo 703 del Codice, prevista dall'**art. 3, comma 1, lett. a) punto 10.1)** conferma le attuali percentuali, precisando che le medesime riguardano i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore ai 25 anni, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti.

In base all'attuale formulazione dell'articolo 703, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.

In relazione al comma 3 dell'articolo 703, concernente le procedure di selezione per l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nuova formulazione prevista dal **punto 10.3) della lettera *a)* del comma 1** dell'articolo 3, specifica che, nella formazione delle graduatorie, le amministrazioni dovranno tener conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e

attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili.

Viene, altresì, sostituito l'art. 704 del COM relativo al **reclutamento dei volontari in servizio permanente (VSP)**, con un nuovo testo prevedendo che siano immessi nei relativi ruoli i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso di specifici requisiti indicati dalla norma, tra i quali, l'aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" negli ultimi dodici mesi di servizio. I volontari sono immessi nei ruoli VFP con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri da definire con decreto ministeriale (**art. 3, comma 1, lett. *a)*, n. 11**).

Il testo vigente dell'art. 704 del COM prevede che al termine della ferma prefissata quadriennale, ovvero della rafferma biennale, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito siano immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, con le modalità stabilite con decreto ministeriale, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato.

Il **comma 1, lett. *b)*** prevede, inoltre, la soppressione del comma 2 dell'art. 706 del COM che consente arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con ferma di quattro anni.

Per quanto concerne il meccanismo delle rafferme i volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. La rafferma di cui al comma 1 potrà essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata triennale (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 954, prevista dal **comma 1, lettera *g)***.

L'**articolo 4** novella la disciplina del trattamento economico corrisposto ai volontari in ferma prefissata.

Il **comma 1, lett. *a)*** sostituisce l'art. 1791 del Codice Ordinamento Militare (sulla retribuzione base) con un nuovo testo che prevede la corresponsione ai **volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati** (con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere) una **paga lorda giornaliera** determinata nella misura percentuale **dell'81,50%** riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Ai **volontari in ferma prefissata triennale** sono, invece, attribuiti **uno stipendio** calcolato in misura pari **all'80%** del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei VSP e gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei VSP.

Il testo vigente dell'art. 1791 del COM prevede che ai **volontari in ferma prefissata di un anno** sia corrisposta una **paga netta giornaliera** determinata nella misura percentuale del **64%** riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei VSP. La misura percentuale è pari al **74%** per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. **Ai VFP4 sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei VSP.**

In aggiunta al suddetto trattamento economico, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

Il **comma 1, lett. *b)*** reca la sostituzione dell'art. 1792 del COM (sulla retribuzione accessoria) con un nuovo testo che prevede la corresponsione ai **volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma** di una **indennità forfettaria** pari ad **euro 100** mensili, a far data dal 1° gennaio 2023, per l'impiego **oltre le normali attività giornaliere**. Ai **volontari in ferma prefissata triennale** le eventuali ore

eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite con il compenso per **lavoro straordinario** in misura pari al **70%** del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei VSP. Vengono dettate, inoltre, specifiche disposizioni in materia di **indennità di impiego operativo e di rischio**.

Il testo vigente dell'art. 1792 del COM prevede, tra l'altro, che per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennità pari a euro **103,29** mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.

Il **comma 1, lett. *c)*** abroga l'art. 1793 del COM relativo al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria.

Il **comma 1, lett. *d)*** reca la modifica dell'art. 1798, comma 1, del COM relativo alla retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari, prevedendo la sua parametrazione al **74%** riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei VSP.

Il **comma 1, lett. *e)*** riparametra il trattamento economico dei militari richiamati provenienti dalle diverse categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, e dei volontari in ferma prefissata di un anno, dei volontari in ferma breve, dei volontari in ferma prefissata triennale e quadriennale.

L'**articolo 5** detta disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento.

La norma in questione, con il **comma 1 lett. *a)***, inserendo l'art. 2198-*bis* nel COM, dispone che, in via transitoria, i bandi per il reclutamento dei **volontari in ferma prefissata di un anno** (VFP1) possano essere emanati sino al 31 dicembre 2022. I suddetti volontari possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. La durata della ferma e della rafferma prevista da tale articolo può essere prolungata, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma quadriennale. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale.

Viene, altresì, previsto sempre al **comma 1 lett. *a)***, inserendo l'art. 2198-*ter* nel COM, che i concorsi per il reclutamento dei **volontari in ferma prefissata quadriennale** (VFP4) possano essere banditi sino al 31 dicembre 2024. I suddetti volontari possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, se reclutati anteriormente al 2017, a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli anni 2017, 2018 e 2019, o a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati nel 2020. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle summenzionate rafferme, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

Ancora il **comma 1 lett. *a)***, introducendo anche un 2198-*quater*, stabilisce che sino al 31 dicembre 2024, i volontari di cui agli articoli 2198-bis e 2198-ter continuano a beneficiare delle **riserve dei posti nei concorsi** nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilite dall'articolo 703, comma 1, entro i limiti di età previsti per l'accesso alle predette carriere dai rispettivi ordinamenti vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente articolo. Le suddette riserve continuano a non operare nei confronti dei volontari in rafferma biennale.

Dal **comma 1 lett. *c)*** viene, inoltre, previsto che sino al 2024, per i volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma che presentano la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, e sino al 2026, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma che partecipano alla procedura per il transito in servizio permanente, il periodo di ferma o rafferma

possa essere prolungato, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale.

In materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata, dispone il **comma 1 lett. *f)***.

Inserendo l'art. 2262-*ter* nel COM, viene disposto, con riguardo ai VFP1 o in rafferma, sino al 31 dicembre 2022, la corresponsione di una **paga netta giornaliera** determinata in specifiche misure percentuali (il **64%** per i VFP1 e il **74%** per i volontari in rafferma annuale) riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la **retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente**. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è attribuito il trattamento economico disciplinato dagli articoli 1791 e 1792 del COM.

Inserendo l'art. 2262-*quater*, nel COM, si stabilisce, con riguardo ai VFP4, sino al 31 dicembre 2025, la corresponsione di una **paga netta giornaliera** determinata nella misura percentuale pari al **74%** del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la **retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.** Per compensare l'attività effettuata **oltre il normale orario di servizio** è corrisposta **un'indennità pari a euro 103,29** mensili. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è attribuito il trattamento economico disciplinato dagli artt. articoli 1791 e 1792 del COM. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

L'**articolo 6** consente nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, l'applicazione delle relative disposizioni alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata. Il **comma 2** dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo del buono pasto per i volontari in ferma prefissata, ove ne ricorrano i presupposti, venga fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente. Il **comma 3** prevede che, fermo restando il limite di 25 anni previsto per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate dall'articolo 703, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, numero 10), della presente legge, diventi di 24 anni - e non più di 26 anni - il limite d'età per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 199/1995.

L'**articolo 7** reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.

Le modifiche della denominazione di gradi e qualifiche militari riguardano:
1) la denominazione del militare di truppa senza grado della Marina militare: da "sottocapo" in "comune scelto";
2) la denominazione di tutti i gradi e della qualifica del grado apicale dei graduati dell'Esercito italiano:
- da "primo caporal maggiore" in "graduato";
- da "caporal maggiore scelto" in "graduato scelto";
- da "caporal maggiore capo" in "graduato capo";
- da "caporal maggiore capo scelto" in "primo graduato";
- da "caporal maggiore capo scelto qualifica speciale" in "graduato aiutante";
3) la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati della Marina militare:
- da "sottocapo di 1^ classe scelto" in "sottocapo scelto";
- da "sottocapo di 1^ classe scelto qualifica speciale" in "sottocapo aiutante";
4) la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati dell'Aeronautica militare:
- da "primo aviere capo scelto" in "primo graduato";
- da "primo aviere capo scelto qualifica speciale" in "graduato aiutante";
5) la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza:

- da “appuntato qualifica speciale” in “appuntato aiutante”;
6) la denominazione della qualifica del grado apicale dei ruoli dei sergenti:
- da "sergente maggiore capo qualifica speciale" in "sergente maggiore aiutante", per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare;
- da "secondo capo scelto qualifica speciale" in "secondo capo aiutante", per la Marina militare;
- da “brigadiere capo qualifica speciale” in “brigadiere capo aiutante” per l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza.

L'**articolo 8** detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.

Il **comma 1** allinea la composizione della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano con quella prevista per le corrispondenti commissioni ordinarie di avanzamento della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

Nel dettaglio, la **lettera *a)***, novellando l’art. 1042, comma 1 del COM, dispone la possibile modificazione della composizione della Commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito italiano: 5 generali di brigata e un brigadier generale possono infatti esserne nominati componenti in alternativa agli ufficiali previsti a legislazione vigente ossia - rispettivamente - a 5 colonnelli del ruolo normale e a un colonnello dell’Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi.

La **lettera *b)***, introducendo l'articolo 1094-bis del COM, prevede la possibilità di conseguire il grado vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico-logistici delle Forze armate[1], nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, così superando una evidente disparità di trattamento fra Corpi e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capitanerie di porto.

È introdotto il conferimento del grado di tenente generale o grado corrispondente all’ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell’Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo parere della commissione di vertice della relativa Forza armata. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal COM per il grado di generale di corpo d’armata o grado corrispondente e, in deroga alla disciplina relativa alla determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale (di cui all’art. 1078, del COM), non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.

L'**articolo 9** reca la delega il Governo all’adozione, entro 12 mesi, di uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (**comma 1**):

lettera *a)* - **ridefinizione**, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, **della ripartizione delle dotazioni organiche** del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno **2033 - ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del COM** e successive modificazioni ;
lettera *b)* - **revisione,** secondo criteri di efficienza e organicità, **delle misure volte a conseguire**, entro l'anno **2033, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare** dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e, successive modificazioni;
lettera *c)* - previsione di un di un **incremento organico**, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n.

[1] Corpo di commissariato e Corpo sanitario dell’Esercito italiano, Corpo sanitario militare marittimo e Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, Corpo delle Armi dell’Aeronautica militare, Corpo di commissariato aeronautico e Corpo sanitario aeronautico dell’Aeronautica militare.

244, non superiore a **10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale** nonché di **personale militare** dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare **ad alta specializzazione**, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente **per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza**, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;
lettera *d)* - istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a **10.000** unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), **ovvero, in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare**, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;
lettera *e)* - previsione della possibilità **per i volontari in ferma prefissata** di partecipare ai **concorsi** per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;
lettera *f)* - previsione di **iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale**, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'**acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro**, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;
lettera *g)* - revisione della struttura organizzativa e ordinativa del **Servizio sanitario militare**, prevedendo:

- l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali **anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale**, definendone le modalità;
- la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare **l'attività libero-professionale intramuraria** sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;

***lettera h)* -** istituzione di **fascicoli sanitari** relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

I **commi da 2 a 6** dell'**articolo 9** attengono al procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati**.**

Al riguardo, si prevede che i medesimi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e sentito il COCER (per le materie di sua competenza). Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, dovranno, infine, essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere **entro sessanta giorni** dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
Ai sensi del **comma 3** entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare **disposizioni integrative e correttive**, con le modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
Si specifica, inoltre, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi in esame i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Per quanto attiene alla tecnica legislativa il **comma 5** prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso novelle al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Ai sensi del **comma 6** il Governo è, altresì, autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega in esame.

L'**articolo 10** reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, rinvenuta a carico del fondo di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio, fondo allocato nello stato di previsione del Ministero della difesa; le risorse del fondo comprendono i risparmi accertati realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria previste dalla legge Di Paola.
In relazione alle riduzioni da apportare al fondo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare di Esercito, Marina (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) e Aeronautica sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalla tabella 2 allegata al decreto del Ministro della Difesa del 4 novembre 2021.
La citata tabella 2 reca le consistenze medie degli ufficiali, sottufficiali, volontari di truppa pari a:

- Esercito 95.063 unità
- Marina militare: 28.196 unità
- Aeronautica militare 39.199 unità
- per un totale complessivo **162.458 unità**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.